

1870 dovrà farsi la revisione dello stesso Codice, che cosa potrà accadere? Che forse nel 1870 la natura dei nostri lavori parlamentari ed i mille incidenti che possono manifestarsi nella vita politica d'uno Stato impediranno che il Parlamento tenga fede a se stesso, e, quel che è peggio, lo impediranno per la seconda volta e dopo che ciò sarà stato solennemente scritto in una legge.

Pare dunque alla Commissione che l'impegnarsi in questa guisa per l'avvenire non sia cosa che risponda convenientemente allo scopo.

FARINI. È stato contraddetto l'articolo da me proposto prima che io avessi facoltà di spiegarlo. Mi pare che così sia invertita la discussione.

PRESIDENTE. Sono entrati anzitempo nel merito della proposta.

BARGONI, relatore. La questione era così evidente!

FARINI. Posso almeno dire quali furono le cause che m'indussero a proporre quest'ordine del giorno?

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, dica pure.

FARINI. Prima di fare la proposta che ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza insieme all'onorevole Corte, non mi erano certo sfuggite le ragioni dette nella relazione della Commissione, per persuadermi a cancellare l'articolo 4 del disegno proposto dal Ministero, articolo il quale stabiliva appunto che, entro la Sessione parlamentare del 1869, sarebbe messa in deliberazione la revisione del Codice militare e del Codice militare marittimo. La Commissione nella sua relazione scriveva presso a poco quello che or ora ha detto il relatore; badate che può darsi che nella Sessione parlamentare del 1869 non si abbia tempo alla revisione; badate che prima di questa revisione è utile sia fatta la unificazione del Codice penale comune.

Se, come notava il relatore, il tempo mancò per la revisione del Codice penale militare promulgato nel 1859, la cui revisione avrebbe dovuto avere luogo nella Sessione del 1865, ciò va attribuito a circostanze eccezionali, e fra le altre al trasporto della capitale, circostanze che certo ora non si ripeteranno.

D'altronde, dacchè il Governo stesso proponeva nel suo disegno di legge di rivedere il Codice entro un tempo determinato, riconosceva la sua imperfezione, e dacchè la Camera, per la discussione fatta, constatava pure essa essere necessario perfezionarlo, io non saprei vedere la ragione perchè noi non vorremmo, sino da ora, prendere l'impegno dei futuri miglioramenti.

L'onorevole Bargoni ci ha già detto che la Camera potrà sempre farlo a suo talento. A me pare però che la sua affermazione meriti qualche considerazione. La Camera non potrà, invero, occuparsi di queste riforme che in due modi: o per iniziativa parlamentare, o per proposta del Governo.

La iniziativa parlamentare, sempre difficile, voi sapete, ora dopo il nuovo regolamento, come sempre più

difficilmente approderà. Il Ministero, che nel 1867 presentava l'attuale disegno di legge, conveniva anch'egli che bisognava entro un limite di tempo rivedere questo Codice; il Ministero attuale, pur egli accettando l'articolo 4, riconosceva la necessità della sua revisione. Ma noi non sappiamo quali nel 1869 saranno gli uomini chiamati a sedere sul banco dei ministri, e per questo io propongo che noi dobbiamo fino da ora scrivere ciò nella legge, non abbandonandolo alle mutabilità dei Ministeri.

Un'altra ragione addotta dalla Commissione era questa, che fosse necessario di addivenire, prima di rivedere il Codice militare, alla riforma del Codice penale comune. Francamente io non credo che queste riforme tanto studiate, tanto annunziate e strombazate si facciano aspettare oltre il 1870.

Io prego la Camera ad osservare che io non mi sono accontentato di chiedere che entro la Sessione del 1869 si presentasse questo Codice per la revisione, ma ho voluto specificare che entro l'anno 1870 questa revisione dovesse aver luogo; poichè oramai voi sapete meglio di me come questa denominazione di Sessione non indichi uno spazio di tempo abbastanza determinato perchè sia una cosa seria: basta vedere che oggi, che siamo alla fine del 1868, siamo ancora nella Sessione del 1867.

Raccomando quindi alla Camera l'accettazione della nostra proposta.

SANMINIATELLI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SANMINIATELLI. Relativamente ai due ordini del giorno Corte e Farini da un lato, e della Commissione dall'altro, mi piace dichiarare che io, ritirando la proposta che aveva fatta, aderisco all'ordine del giorno proposto dalla Commissione per due ragioni semplicissime: una che la Commissione abbrevia il tempo della riforma, indicando la Sessione prossima, e, se la Commissione credesse, si potrebbe anche aggiungere nel suo ordine del giorno « al principio della nuova Sessione; » l'altra ragione, perchè mentre l'ordine del giorno della Commissione abbraccia la riforma di tutto quanto il diritto penale, e così del Codice penale comune, l'ordine del giorno Farini e Corte si restringe al diritto penale militare.

Per queste ragioni, ripeto, ritiro la mia proposta, quantunque avessi desiderato che la Commissione accettasse gli emendamenti dell'onorevole Corrado, dei quali in massima non so impugnare la giustizia, e che il ministro guardasigilli ci dicesse se aderiva all'invito della Commissione.

PRESIDENTE. Ha sentito la Camera come la Commissione abbia proposto una questione pregiudiziale, diretta a sospendere la discussione sopra gli emendamenti, perchè la Commissione, quando la discussione